



STUDIO LEGALE
ANGIOLINI & ASSOCIATI

PROF. AVV. VITTORIO ANGIOLINI
*Ordinario di Diritto costituzionale
nell'Università di Milano*

PROF. AVV. MARCO CUNIBERTI
*Associato di Diritto Pubblico
dell'informazione nell'Università
di Milano*

Per consulenza

AVV. ROBERTO ALBERTAZZI

Nota

Oggetto: *limite all'elezione del Presidente delle Regioni ordinarie dopo due mandati consecutivi.*

1. Il problema della lett f), nel quadro dell'art. 2 della l. 2 luglio 2004 n. 165 -

Il Consigliere Regionale della Lombardia Giuseppe Civati mi ha sollecitato ad esprimere un'opinione, solo ed unicamente improntata a criteri obiettivi di carattere giuridico e di cui naturalmente resto l'unico responsabile, sulla possibilità che sia rieletto alla Presidenza della Regione, nelle imminenti elezioni del 2009, chi, come l'attuale Presidente Roberto Formigoni, per fatto storico pacifico ha già ricoperto quella medesima carica per due mandati consecutivi, in base ad elezione popolare diretta (2000-2005 e 2005-2010).

Il problema è stato suggerito al Consigliere dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l. 2 luglio 2004 n. 165, per cui " (...) *le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi*

fondamentali: (...) f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia”.

Ed è soprattutto sulla portata e la sfera di applicazione di tale disposizione che, in effetti, pare utile soffermarsi; anche a partire dalla circostanza, avente quanto meno valore di ausilio interpretativo, che durante i lavori preparatori il testo legislativo fu dal Senato modificato per “sopprimere” la “libera scelta delle Regioni di avvalersi o meno di tale possibilità” di “prevedere che il Presidente, eletto a suffragio universale e diretto, non può essere eletto immediatamente per la terza volta” (v. Senato della Repubblica, n. 1094-C, Relazione della Prima Commissione permanente, Rel. Falcier, comunicata alla Presidenza l’11 dicembre 2003).

E’ anche probabilmente per questa risoluta volontà di dare un vincolo stringente ed ineludibile dalle Regioni, quale affiora appunto dai lavori preparatori, che il Parlamento ha impresso alla lett. f), contenente il divieto di terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione, diversa sostanza e carattere rispetto ad ogni altra disposizione sull’ “ineleggibilità” pure contenuta nell’art. 2, comma 1 della l. n. 165 del 2004: giacché balza agli occhi che, mentre ogni altra disposizione contenuta in tale comma 1 dell’art. 2, dalla lett. a) sino alla lett. e), ha sostanza di indirizzo o di orientamento, di cui il legislatore regionale debba colmare i vuoti o dirimere le incertezze residue, per poter giungere a confezionare una norma a

carattere applicativo, la disposizione della lett. f) si distingue per la sua compiutezza, tale da poter individuare il divieto di terzo mandato come precetto di applicazione pronta ed immediata.

2. L'immediata applicabilità dell'art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 –

In via preliminare, va dunque sottolineato che, seppur nel contempo configurandosi come “*principio*” invalicabile per le leggi delle regioni, l'art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 pone una prescrizione direttamente efficace e vincolante, anche in carenza di una specifica legislazione regionale mirante alla sua attuazione.

Sul punto, del resto, convergono con vari argomenti le opinioni di dottrine le quali pure per altri aspetti sono diversamente orientate (v. S. Ceccanti, Il tetto ai mandati qualifica l'ordinamento regionale, ma non è applicabile prima del 2015, e M. Raveraira, Il limite del doppio mandato alla immediata rielezione del Presidente della Giunta Regionale: una questione complessa, entrambi reperibili nel sito www.federalismi.it; ma cfr. altresì A. Pertici, Commento all'art. 122, in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, 2436-2437).

In proposito, c'è solo da aggiungere per maggiore chiarezza, a quanto da tali dottrine affermato, che all'immediata applicabilità dell'art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 non è certamente di ostacolo la circostanza che tale disposizione si autoqualifichi, e

nessuno paia dubitare possa essere obiettivamente qualificata, alla stregua di *“principio fondamentale”*, il quale per l’art. 122, comma 1 Cost. è *“limite”* alla disciplina delle leggi regionali su *“il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente”*.

Non sembra infatti revocabile in dubbio che i *“principi fondamentali”* della legge statale di cui all’art. 122, comma 1 – il quale segue per ciò che qui preme uno schema del tutto analogo ed assimilabile allo schema caratteristico della potestà cd. *“concorrente”* – possano fungere da *“limite”*, non solo nel senso di determinare l’incostituzionalità di leggi regionali eventualmente con essi configgenti, ma anche ed ancor prima nel senso di essere direttamente ed immediatamente applicabili in un contesto di legislazione regionale che non li contraddica; ciò purché ovviamente i medesimi *“principi fondamentali”* siano resi tanto determinati e precisi nella sostanza, dal legislatore dello Stato, da risultare autosufficienti in fase applicativa.

In questo senso depone anzitutto l’art. 1, comma 2 della l. 5 giugno 2003 n. 131, là dove, si badi senza affatto distinguere tra *“principi”* e *“dettaglio”*, dispone che comprensivamente *“le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia”* (comma 2); si è recepito qui l’insegnamento che, anche per leggi sopravvenute alla l. n. 131 del 2003, è stato tradizionalmente ed è correntemente praticato, ossia

l'insegnamento per cui, con l'avallo di massima della giurisprudenza costituzionale e con le cautele ed i confini dalla giurisprudenza stessa stabiliti, in mancanza di leggi regionali, eventualmente abrogatrici, i precetti di legge statale trovano medio tempore integrale applicazione.

E nel medesimo senso depongono indicazioni tanto di dottrina (v, ad es. ed in ultimo P. Caretti e G. Tarli Barbieri, Diritto Regionale, Torino, 2009, 68 e ss., i quali pongono in luce che i *"principi fondamentali"*, come *"limite positivo"* e non solo *"negativo"*, debbano tutt'ora ritenersi in grado di produrre effetto abrogativo, e dunque di prevalere, sulle previsioni di precedenti leggi, statali regionali; ma cfr. già V. Crisafulli, Lezioni di Diritto costituzionale, vol II1, rist. Padova, 1993, 131, per cui l'essenza dei *"principi fondamentali"* è dato dal loro essere *"norme-base, o fondamentali, che caratterizzano (devono caratterizzare) la disciplina che alle materie comprese negli elenchi daranno poi le leggi regionali"*) quanto di giurisprudenza (cfr. ad es. Corte cost., sent. n. 282 del 2002, per cui la legge regionale potrebbe essere dichiarata incostituzionale per far spazio all' applicazione diretta di *"principi"* desunti addirittura *"per implicito"* dalla legislazione statale; conforme all'idea di un'efficacia diretta ed immediata dei *"principi fondamentali"* è anche la giurisprudenza, su altri versanti discutibilissima, che ammette la loro fissazione con decreto-legge, il quale, se i *"principi"* stessi non avessero immediata operatività, sarebbe manifestamente carente del requisito costituzionale della urgente necessità: cfr. Corte Cost., sentt. nn. 6 e 196 del 2004, 341 del 2003; non contraddice

questo indirizzo, sul tema di cui si parla, neanche Corte Cass. Civ., Sez. Un., 25 luglio 2006 n. 16898, per cui l'art. 2 della l. n. 165 del 2004 non potrebbe *“essere applicato nella specie, essendo destinato diretto a regolare l'attività legislativa regionale in materia di ineleggibilità e non a modificare direttamente le singole ipotesi di ineleggibilità e non a modificare direttamente le singole ipotesi di ineleggibilità previste dalla legge statale”*; poiché, appunto nella *“specie”*, trattavasi della lett. a) dell'art. 2 della l. n. 165 del 2004, disposizione non sufficientemente determinata, stante il suo intrinseco contenuto, per essere atta ad abrogare le norme dell'anteriore l. n. 154 del 1981).

Ebbene, in quanto norma di *“principio”*, l' art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004, appare sufficientemente determinato ed univoco nella sostanza per poter essere immediatamente applicato: il significato della disposizione, al di là degli ulteriori elementi che la legislazione regionale intendesse introdurre a supporto o in dettaglio, è univocamente quello di impedire la rielezione del Presidente della Giunta regionale per un terzo mandato, dopo il secondo mandato consecutivo come Presidente eletto direttamente a suffragio universale.

E siffatto principio ben può trovare applicazione, pertanto, anche e segnatamente in un contesto in cui la Regione non abbia legiferato ai sensi e per gli effetti dell'art. 122, comma 1 Cost., come in effetti non ha legiferato la Regione Lombardia.

In Lombardia, lo Statuto regionale varato nel 2008 ha solo previsto che *“il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale”* (art. 24), per il resto lasciando la disciplina dell’elezione presidenziale alle *“disposizioni transitorie”* dettate dall’art. 5 della l. cost. 22 novembre 1999 n. 1, in cui nulla c’è che possa portare ostacolo, o restrizione, all’operare di un principio quale quello dell’art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004.

Sicché il quadro normativo della Lombardia è tale da esimere anche dall’interrogarsi se vi sia un qualche ostacolo interposto dalla legge regionale, e se del caso da rimuovere per violazione dei *“principi fondamentali”* richiamati dall’art. 122, comma 1 Cost., a che l’art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 dispieghi pienamente effetto.

3. L’applicazione nel tempo dell’ art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 –

La questione maggiormente dibattuta dalla dottrina, in ordine all’ art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004, è semmai quella dell’efficacia della norma nel tempo, essendosi da taluno contestato che il divieto di rielezione per il terzo mandato consecutivo alla Presidenza della Regione possa essere oggi applicabile, se non incorrendo in una opinabile applicazione a carattere retroattivo di una disciplina che circoscrive il diritto di elettorato passivo. La tesi è stata, in particolare, sostenuta da Stefano Ceccanti

(Il tetto cit.), secondo il quale i due mandati presidenziali consecutivi, a cui conseguirebbe il divieto di rielezione immediata, andrebbero calcolati a partire da quelli dati e svolti dopo l'entrata in vigore dell' art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004; donde, sempre secondo Ceccanti, pur essendo *“il tetto dei mandati immediatamente precettivo”*, esso sarebbe *“a valere dal turno elettorale del 2005, tale per cui i rieletti nel 2010 troveranno una effettiva incompatibilità soltanto a partire dal 2015”*.

Questa tesi, forse ispirata da una qualche comprensibile prudenza politica, sembra tuttavia insostenibile dal punto di vista strettamente giuridico; poiché - anche in disparte il fondamento malfermo di un principio assoluto di irretroattività di norme volte a circoscrivere l'elettorato passivo, almeno nei termini in cui pare sottintenderlo il Ceccanti - ad essere travisato è il carattere retroattivo di un effetto come quello dall'Autore descritto.

L'irretroattività della legge, anche ad intenderla nell'accezione più rigorosa in cui può essere intesa, consiste nell'applicare una nuova disciplina legislativa solo a fatti verificatisi posteriormente alla sua entrata in vigore, con esclusione non solo di fatti e vicende al momento di detta entrata in vigore ormai esauriti, ma anche a fatti o vicende nel momento dell'entrata in vigore in corso di svolgimento, e perciò intrapresi in precedenza, sotto la vigenza di una disciplina diversa (cfr. in tema R. Guastini, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, 1993, spec. 280 e ss.).

Con questa impostazione, per sé corretta sebbene più di altre attenta a combattere la retroattività, il Ceccanti sembra presumere che l'oggetto dell' art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004, ossia il fatto al cui verificarsi posteriormente all'entrata in vigore la stessa disposizione legislativa sarebbe applicabile, consista nell'espletamento di due mandati consecutivi, a cui non potrebbe seguire un terzo mandato come Presidente della Regione; è per ciò che, per Ceccanti, il divieto di rielezione dell' art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 scatterebbe unicamente allorché, espletati due mandati consecutivi entrambi dopo la sua entrata in vigore, taluno pretendesse di essere ancora, ed immediatamente, rieletto come Presidente della Regione.

Ma la prospettiva è errata; perché l' art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 non detta alcuna disciplina innovativa, ed anzi non detta alcuna disciplina che abbia la benché minima influenza, sul conferimento e sull'espletamento dei primi due mandati consecutivi come Presidente della Regione eletto a suffragio universale, che non sono presi considerazione se non come fatto storico antecedente al conferimento del terzo mandato, il quale si vuole vietare; l'unico fatto che forma oggetto della disposizione, poiché su di esso soltanto ricadono gli effetti dell' art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004, è la rielezione per un terzo mandato del Presidente dopo altri due consecutivi.

Pertanto, l' art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 può tranquillamente applicarsi, senza per questo sortire alcun effetto da reputare retroattivo, per vietare il

conferimento di ogni terzo mandato che si verifichi dopo la sua entrata in vigore, a prescindere dal tempo in cui si sono verificati i due precedenti mandati consecutivi come Presidente eletto a suffragio diretto ed universale i quali, proprio perché rilevanti solo come fatti storicamente presupposti, restano fuori dalla sfera di applicazione della prescrizione legislativa ed immuni dai suoi effetti.

La irretroattività, una volta definita in termini generali, deve essere declinata concretamente, per rapporto alla struttura ed all'atteggiarsi dei fatti su cui ricadono le prescrizioni di legge. E proprio in relazione a leggi limitative del diritto di elettorato passivo la giurisprudenza ha, alla bisogna, accolto, per discernere l'irretroattività, il criterio che qui si propone.

La Corte di Cassazione ha ad esempio ritenuto che la decadenza da cariche elettive per *"indegnità morale"* desunta da condanne penali possa essere comminata, senza incorrere in applicazioni retroattive, in forza di una legge entrata in vigore dopo che la condanna era stata ormai riportata; e questo appunto e tra l'altro perché, secondo la Suprema Corte: *"se la condanna penale si pone quale semplice presupposto di fatto, come dato obiettivo, con riferimento al quale il legislatore ordinario, come certamente può, (articolo 51, primo comma, della Carta:... "secondo i requisiti stabiliti dalla legge"), ha inteso regolare la capacità giuridica in tema di elettorato passivo, agganciandola a nuovi presupposti e condizioni che, per quanto qui riguarda, attengono a situazioni implicanti giudizio di disvalore ("indegnità morale"), juris et de jure valutate ostative quanto all'esercizio di pubbliche funzioni*

e inquinanti per la correttezza e trasparenza nella gestione degli uffici di governo della collettività, è da escludersi qualsivoglia connotato di retroattività nei riguardi della disposizione, anche ai sensi dell'articolo 11 delle preleggi, dato che il legislatore regola lo statuto dei requisiti per l'assunzione e per il mantenimento delle pubbliche cariche elettive a far capo dal momento in cui la legge è entrata in vigore e per l'avanti; necessariamente, per esplicitare efficacia, essa deve abbattere quelle posizioni che vengano a trovarsi in contrasto con i nuovi dettami e che non possono non concernere mandati in itinere” (v. Cass. Civ., Sez. fer., 27 ottobre 1993 n. 10700; e sulla medesima linea, con rinvio ad ulteriore giurisprudenza, anche Cass. Civ., Sez. I, 3 agosto 1994 n. 7205, per cui, in specie, si deve distinguere “fra la disciplina del fatto generatore degli effetti e la disciplina degli effetti nel senso che la nuova legge vale per i secondi, ma non per i primi”; e non vi è quindi retroattività “nell'ipotesi in cui la legge sopravvenuta introduce nuovi presupposti, condizioni o facoltà per il riconoscimento di diritti od obblighi inerenti al fatto generatore, senza incidere sulla sua conformazione strutturale”).

Nel caso nostro, per tornare alla situazione lombarda, l' art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 ha previsto la “*non immediata rielegibilità*” in relazione alla circostanza dello “*scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto*”, da valutarsi, quest'ultima circostanza, in relazione alla disciplina vigente al tempo del suo verificarsi e dunque da considerarsi come semplice

“fatto presupposto” o “fatto generatore” che la legge sopravvenuta non tocca. L’unico fatto che art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 disciplina in modo vincolante e pro futuro è la “rielezione” del Presidente, che la norma può vietare, ed in effetti vieta, sino dalla sua entrata in vigore, sebbene in relazione al fatto storico pregresso di due precedenti mandati a suffragio universale, su cui non si manifestano vincoli retroattivi.

Ne discende che il divieto di rielezione dell’ art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 ben può trovare applicazione da subito, senza per questo manifestare alcun effetto da bollare come retroattivo, nel caso di chi, come l’attuale Presidente della Lombardia Roberto Formigoni, per fatto storico pacifico ha già ricoperto quella medesima carica per due mandati consecutivi, in base ad elezione popolare diretta (2000-2005 e 2005-2010); e ciò ancorché lo stesso art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 sia entrato in vigore solo dopo l’inizio del primo (2000-2005) dei due mandati che il Presidente ha ricevuto in passato, in virtù della disciplina allora vigente.

Il ragionare diversamente vorrebbe dire d’altronde non solo posticipare enormemente nel tempo (al 2015) l’effetto di un divieto di rielezione già in vigore dal 2004, frustrandone sino ad allora la *ratio* limitatrice dell’acquisizione di una posizione di personale vantaggio sui potenziali contendenti da parte di chi ricopre lungamente la carica, ma vorrebbe dire anche tradire la ragione di fondo per cui in genere è stabilito il principio di irretroattività delle leggi.

La ragione di fondo del principio di irretroattività delle leggi, anche come rappresentata dalla giurisprudenza, è nella salvaguardia della buona fede come ignoranza incolpevole di modificazioni che potrebbero sopraggiungere, e dunque nella salvaguardia di *“situazioni maturate e consolidatesi attraverso forme e modalità che non possono venir meno in conseguenza di fatti sopravvenuti”* (cfr. Cass.Civ., Sez. I, 18 dicembre 1990 n. 11985).

Una tale ragione di fondo di tutela della buona fede non ha, in maniera persino intuitiva, nulla ha che spartire con la situazione del Presidente Formigoni, il quale sin dal 2004, e dunque ancor prima della conclusione del primo dei due mandati consecutivamente ricevuti ed espletati alla Presidenza della Regione, perfettamente conosceva l'impedimento ad una successiva terza rielezione.

E' vero che, in campi diversi da quello dell'elezione politica di cui si tratta ed in cui pure per varie e differenti ragioni sia stato stabilito un limite ai rinnovi consecutivi negli incarichi, talora anche elettivi, la giurisprudenza ha non di rado valorizzato, proprio in nome della massima tutela della buona fede, il dato normativo che consentisse di recingere il rilievo, ai fini dell'applicazione dei divieti, degli incarichi ormai svolti o in corso di svolgimento: ciò è ad es. avvenuto nell'interpretazione degli statuti delle Università, per i divieti di rielezione dei Rettori o di altre autorità accademiche, finalizzati ad evitare di distrarre per troppo tempo i professori dai compiti di ricerca e di didattica (v. Tar Lazio, Sez. III, 22 settembre 2008 n. 8418 e 8420, che fanno essenzialmente leva sul mutamento del

corpo elettorale che aveva in precedenza eletto alla carica), oppure nell'interpretazione dei divieti di rinnovi consecutivi di nomine di pubblici dipendenti per incarichi estranei all'ufficio e per i divieti di rinnovi consecutivi nell'incarico di sindaco revisore presso pubbliche amministrazioni, volti ad assicurare buon andamento ed imparzialità amministrativa (v. Tar Sicilia Catania, Sez. I. 22 maggio 2002 n. 875 e 15 giugno 2007 n. 1029).

Nel caso nostro, tuttavia, è proprio il tenore stesso dell'art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 a suggerire il risalto da accordare al mandato elettivo del Presidente della Regione in corso al momento della sua entrata in vigore, ai fini dell'applicazione per l'avvenire del divieto di *"immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo"*, allorché riferisce il divieto stesso all' *"eletto a suffragio universale e diretto"*. Tale riferimento rende esplicita la rilevanza da accordare al primo mandato *"a suffragio universale e diretto"*, che era appunto in corso nel 2004, e nel contempo esclude che possano rilevare mandati svolti come Presidente indirettamente eletto dal Consiglio regionale.

E questa soluzione è, ripetesi, ragionevolissima: poiché, proprio a tener conto che la stessa persona potrebbe aver esercitato anche altri precedenti mandati di Presidente della Regione in quanto indirettamente eletto dal Consiglio regionale, il postulare che l'art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 non permetta di tener conto dell'effettuazione del mandato a suffragio universale e diretto in corso alla sua entrata in vigore potrebbe davvero rendere del tutto velleitario lo scopo del disposto

legislativo il quale, giova ribadirlo, è quello di evitare l'accumulo di potere personale di chi ricopra troppo lungamente la carica. Sotto questo profilo, la posizione del Presidente Formigoni è esemplare: Egli ha espletato, oltre ai due mandati quinquennali a suffragio universale e diretto, anche un precedente mandato (1995-2000) in quanto indirettamente eletto dal Consiglio regionale; sicché, a non tener conto del mandato a suffragio universale e diretto in atto al 2004, e considerarlo perciò rieleggibile nel 2010, Roberto Formigoni potrebbe restare in carica per un ventennio.

4. Rilievi finali –

La conclusione raggiunta, nel senso che il Presidente Formigoni incorre oggi nel divieto di rielezione dell'art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004, avendo già ricoperto quella medesima carica per due mandati consecutivi, in base ad elezione popolare diretta (2000-2005 e 2005-2010), deve poi essere accompagnata da almeno due rilievi finali.

Il primo rilievo è che la candidatura e la rielezione del Presidente Formigoni nel 2010, in violazione dell'art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004, potrebbe avere effetti dirompenti per la continuità ed il buon andamento della Regione Lombardia nel suo complesso.

Si ricordi che lo stesso l'art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 qualifica il divieto di rielezione alla stregua di "*ineleggibilità*", e cioè di impedimento non rimuovibile. E si ricordi anche come il Consiglio di Stato

abbia ritenuto l'analogo divieto di rielezione dopo una pluralità di mandati consecutivi dei Sindaci come situazione la quale, al di là di dispute nominalistiche sull'indole di causa di *"ineleggibilità"* ovvero di *"incandidabilità"*: *"ha carattere originario ed irremovibile, realizzandosi sin dalla presentazione del candidato alle elezioni e non trovando rimedi possibili da parte sua una volta eletto, sicché il successivo accertamento da parte degli organi competenti non può che avere natura dichiarativa ed effetto "naturalmente" retroattivo"* (così Cons. St. , sez. VI, 09 giugno 2008, n. 2765). E si ricordi infine che nella materia in commento, per la tutela giurisdizionale, è ammessa l'azione popolare di *"qualsiasi elettore della regione"* (art. 19 della l. n. 108 del 1968).

Il secondo rilievo è che, stante il patente contrasto della candidatura e della eventuale rielezione del Presidente Formigoni con l'art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004, ben difficilmente la situazione potrebbe essere fronteggiata anche con una legge regionale per così dire "tampone" che possa essere rispettosa del *"principio"* enunciato dal legislatore statale agli effetti dell'art.122, comma 1 Cost. Sotto questo profilo, è utile non scordare che gli effetti di una tale legge regionale "tampone" potrebbero essere cancellati, da un'eventuale pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale, anche per le applicazioni ricevute anteriormente alla pubblicazione della sentenza (v. ad es., proprio in tema elettorale, Trib. Verbania, 13 gennaio 1988). E non si tralasci di tenere in conto che, di fronte ad una incostituzionalità della legge regionale emessa ex art. 122,

comma 1 Cost., la quale fosse dovuta al mancato svolgimento di un “*principio*” preciso e vincolante, come quello del divieto di terzo mandato di cui all’art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004, la Corte costituzionale potrebbe far uso di una tecnica “*additiva*”, correggendo essa stessa, “*a rime obbligate*”, il contenuto della normativa legislativa della Regione.

Per tutto ciò, mi pare opportuno che dei problemi qui riscontrati siano resi debitamente e tempestivamente avvertiti non solo i protagonisti della politica bensì anche gli elettori lombardi.

Milano, 10 gennaio 2010

(prof. avv. Vittorio Angiolini)

